



Collegio di Garanzia dello Sport  
Quarta Sezione

**Ordinanza n. 41**  
**Anno 2017**

Prot. n. 00454/2017

**IL COLLEGIO DI GARANZIA**  
**QUARTA SEZIONE**

composta da

Dante D'Alessio – Presidente

Giovanni Iannini

Laura Santoro

Alfredo Storto - Componenti

Cristina Mazzamauro - Relatrice

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA COLLEGALE**

Nel giudizio iscritto al R.G. n. **30/2017**, presentato, in data 27 febbraio 2017, dal Sig. **Leonardo Cima**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Coinu e Alessandra Coinu;

**contro**

la **Federazione Italiana Gioco Bridge – F.I.G.B.**, non costituitasi in giudizio;

avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello della FIGB n. 12 dell'11 febbraio 2017, la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale n. 3/2016, ha condannato il tesserato Leonardo Cima alla sanzione di 9 mesi di sospensione dalle attività federali, per l'asserita violazione dell'art. 15 dello Statuto Federale e degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento

Sportivo del CONI.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

*uditi*, nell'udienza dell'11 aprile 2017, l'avv. Giovanni Coinu, per il ricorrente – sig. Leonardo Cima – e l'avv. Claudio Brugnattelli per la Procura Federale FIGB;

*udita*, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno ed in quella del 18 aprile 2017, la Relatrice, avv. Cristina Mazzamauro.

1.- Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2017, il sig. Leonardo Cima ha adito questo Collegio di Garanzia onde ottenere la riforma della sentenza (n. 12 dell'11 febbraio 2017) con la quale la Corte di Appello Federale della FIGB, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale (n. 3 del 2016), ha condannato il tesserato Leonardo Cima alla sanzione di 9 mesi di sospensione dalle attività federali, per la violazione dell'art. 15 dello Statuto Federale e degli artt. 2 e 3 del Codice del Comportamento Sportivo del Coni (lesione dei principi di lealtà e correttezza).

2.- Il procedimento è stato assegnato al R.G. ricorsi n. 30 del 2017 ed in data 6 marzo 2017 si è costituita la Procura Federale presso la Federazione Italiana Gioco Bridge, assistita dal Procuratore Federale avv.to Claudio Brugnattelli.

3.- Con il primo motivo di ricorso, il reclamante ha addotto la violazione del diritto alla difesa, dei principi del contraddittorio e del giusto processo, nonché della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 2 , commi 1 e 2, dei Principi di Giustizia sportiva (Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1519 del 15 luglio 2014); all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I.; all'art. 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.G.B.; nonché all'art. 112 c.p.c.

In particolare, secondo il ricorrente, la violazione delle citate disposizioni è stata determinata del fatto che:

(i) nell'atto di deferimento (Prot. n. 5/2016) del 1° ottobre 2016 il Procuratore Federale FIGB aveva contestato al Cima la violazione dell'art. 15 dello Statuto per *“aver violato i principi di lealtà e probità, alterando, modificando o comunque concorrendo a modificare uno ‘score’...*

*nel corso dell'ultimo turno delle selezioni per la formazione della nazionale open, disputato in Salsomaggiore in data 7 aprile 2015";*

(ii) la Corte Federale di Appello, con la sentenza impugnata, ha condannato il ricorrente, ritenendo che, *“affinché si configuri la violazione dei doveri di lealtà e probità non è necessario accertare che il Cima abbia materialmente alterato o concorso ad alterare il risultato, ma è sufficiente che egli abbia avuto tempestiva conoscenza dell'alterazione del risultato e, pur avendo il tempo ed il modo per porvi rimedio, non abbia fatto nulla in tal senso ... il dovere di lealtà e probità gli imponeva di denunciare ... agli arbitri immediatamente o comunque entro il termine di mezz'ora dalla pubblicazione dei risultati, come prevede l'art. 39, lett. C del Codice Internazionale del Bridge ...”*.

4.- Ciò premesso, considerato che, in relazione ai fatti che hanno determinato l'irrogazione della sanzione, risulta depositato in giudizio unicamente l'atto di deferimento a firma del Procuratore Federale Brugnatelli del 1° ottobre 2016, il Collegio ritiene necessario disporre l'acquisizione di tutti gli altri atti del procedimento disciplinare promosso nei confronti del tesserato Leonardo Cima e, quindi, di tutta la documentazione presupposta e connessa al citato atto di deferimento prot. n. 5/16 Reg.

In particolare, il Collegio ritiene necessario acquisire, ai fini della decisione, la denuncia del sig. Giacomo Percario nonché le dichiarazioni rese dai tesserati Capriati ed Ortensi. Il Collegio ritiene, altresì, necessario acquisire il verbale dell'udienza camerale del 10 dicembre 2016 nel procedimento disciplinare reg. PF n. 5/16 con le dichiarazioni rese dai signori Leonardo Cima e Aldo Gerli.

**P.Q.M.**

**Il Collegio di Garanzia dello Sport  
Quarta Sezione**

Dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione e ordina al Segretario Generale della FIGB di depositare quanto indicato nella parte motiva, nel termine di giorni 15 dalla data di comunicazione della presente ordinanza.

Fissa, per il prosieguo, la prima udienza che sarà fissata dalla Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport nel mese di giugno p.v.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11-18 aprile 2017.

Il Presidente  
F.to Dante D'Alessio

La Relatrice  
F.to Cristina Mazzamauro

Depositato in Roma in data 30 maggio 2017.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face